

# S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

## Quesito n° 11

*visto quanto descritto al punto 6.2 lett. f) in merito al "Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, di importo non inferiore al valore dell'Appalto relativo al lotto cui si partecipa" si chiede di confermare*

*1. che per polizza professionale si intende copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)*

*2. che l'importo della copertura (trattandosi di copertura con massimale annuo) debba intendersi pari al VALORE ANNUO dell'appalto in rispondenza al principio di proporzionalità dei requisiti previsto dal codice appalti*

*Certi di tale interpretazione in conformità al codice appalti ed in attesa di risconti porgiamo distinti saluti*

Risposta n. 11

Il Bando di Gara (punto III.1.2) ed il relativo Disciplinare (6.2 lett. f) prevedono:

*"Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, di importo non inferiore al valore dell'appalto relativo al lotto cui si partecipa.*

*La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto."*

Tale previsione discende dall'art. 83. c.5-bis del D. Lgs.50/2016,(comma introdotto dall'art. 8, comma 5, lettera c), della legge n. 120 del 2020) il quale recita:

*"In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle **polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto**, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione."*

Quindi, alla luce di quanto sopra richiamato e con riferimento ai quesiti posti, il valore dell'appalto da intendersi ai fini della copertura assicurativa è quello "settennale" previsto per ogni singolo lotto, mentre ai fini della comprova di tale requisito, nel caso in cui l'operatore economico sia già in possesso di una polizza assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità ma di importo inferiore al valore dell'appalto relativo al/i lotto/i cui partecipa, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto relativo al/i lotto/i dei quali risulti aggiudicatario.